



PRIMA SEZIONE

CASO MAZZEO ED ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n.32269/09)

SENTENZA

Strasburgo

5 Ottobre 2017

Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni previste dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire delle modifiche di forma.

Traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Ermelinda Vetrone

In riferimento al caso Mazzeo ed altri c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti Umani (prima sezione), riunita in camera composta da:

Kristina Pardalos, *presidente*

Guido Raimondi,

Ksenija Turkovic,

Armen Harutyunyan,

Pauliine Koskelo,

Tim Eicke,

Jovan Ilievski, *giudici*,

e da Abel Campos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 Settembre 2017

rende la seguente sentenza, adottata in pari data:

PROCEDURA

1. All'origine della questione vi è un ricorso (n. 32269/09) diretto contro la Repubblica Italiana da parte di tre cittadini italiani, i sigg. Saverio Cosimo Mazzeo, Cosimo Damiano Mazzeo ed Elmerindo Mazzeo («i ricorrenti»), i quali hanno adito la Corte l'8 giugno 2009 ai sensi dell'art. 34 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (« la Convenzione»).
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. G. Romano, avvocato in Roma. Il Governo Italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora e dal suo coagente sig.ra P. Accardo.
3. I ricorrenti lamentano in particolare che la non esecuzione di una sentenza definitiva resa in loro favore in ragione dell'annullamento d'ufficio della decisione amministrativa costituente la base legale delle loro doglianze, ha comportato una violazione dell'art.6 § 1 della Convenzione e dell'art.1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo.
4. Il 6 Giugno 2014, i succitati ricorsi sono stati comunicati al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il primo dei ricorrenti (cfr. punto 1) è nato nel 1957 e risiede a Ceppaloni. Il secondo è nato nel 1961 e risiede ad Arpaiese. Il terzo è nato nel 1961 e risiede a Parma.
6. La madre dei ricorrenti, sig.ra Scocca, era insegnante di scuola materna. In seguito alla sentenza n. 11830 del 15 luglio 1981, il Presidente della Regione Campania chiuse l'istituto nel quale la sig.ra Scocca era impiegata e decise che i membri del personale titolari di un contratto a tempo indeterminato dovevano essere impiegati nuovamente presso il Comune di Ceppaloni ("il Comune"). In seguito alla legge regionale n. 65 del 1980 ("la legge n.65"), l'amministrazione municipale doveva riassumere queste persone in un lasso di tempo di 60 giorni a partire dal 30 luglio 1981 e, al termine di tale periodo, remunerarli in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle collettività locali.

7. Il 27 giugno 1988, in seguito alla delibera n. 364 ("la delibera comunale n. 364/1988"), il comune ha impiegato nuovamente le summenzionate persone, ivi compresa la madre dei ricorrenti sulla base del contratto a tempo indeterminato. A partire da tale data la sig.ra Scocca si è vista versare un trattamento più favorevole di quello ricevuto dalla stessa nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1988, in applicazione del succitato contratto collettivo nazionale.

8. In seguito, con la delibera n.44 del 25 giugno 1990, il Comune licenziava la madre degli odierni ricorrenti nell'ottica di una riorganizzazione del personale dell'amministrazione comunale.

9. Nel 1990, la sig.ra Scocca presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli ("il TAR") al fine di ottenere l'annullamento del suo licenziamento e il pagamento dello scatto retributivo corrispondente alla differenza tra la retribuzione che, a suo dire, avrebbe dovuto percepire a partire dalla data in cui avrebbe dovuto essere riassunta dal comune e quella percepita a partire dalla data della sua riassunzione avvenuta il 27 giugno 1988.

10. Con una sentenza del 28 gennaio 1997, il TAR rigettò il ricorso della sig.ra Scocca sul presupposto che lo stessa avrebbe dovuto presentare ricorso presso l'autorità amministrativa competente. La sig.ra Scocca presentò ricorso in appello avverso tale decisione. Nel corso del procedimento pendente innanzi al Consiglio di Stato, il 22 febbraio 2006, la sig.ra Scocca moriva; gli odierni ricorrenti si costituirono, quindi, nel procedimento pendente nella qualità di eredi.

11. Con una sentenza del 27 giugno 2006, depositata il 7 novembre 2006, il Consiglio di Stato accolse l'appello presentato dalla sig.ra Scocca. Il Consiglio riteneva, infatti, che il rapporto di lavoro di quest'ultima con il comune rientrasse nel settore della pubblica amministrazione, avendo l'interessata occupato un posto permanente ed avendo svolto le mansioni di insegnante di scuola materna. Riteneva che, in applicazione della legge n. 65, il Comune avrebbe dovuto riassumere la sig.ra Scocca entro il termine di 60 giorni a partire dal 30 luglio 1981 e che, a partire dalla scadenza di tale termine, avrebbe dovuto versare il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle collettività locali. Condannava, inoltre, il comune al pagamento ai ricorrenti di uno scatto retributivo corrispondente alla differenza tra il trattamento al quale la sig.ra Scocca avrebbe avuto diritto e quello che avrebbe dovuto effettivamente percepito, aumentato degli interessi legali e di una somma a titolo di compensazione, tenuto conto dell'inflazione. Infine, per quanto concerne la legittimità della sig.ra Scocca, rigettava la domanda dei ricorrenti per carenza di interesse ad agire, in ragione del decesso della sig.ra Scocca.

12. Il 18 ottobre 2007, un esperto contabile nominato dai ricorrenti quantificava il credito di questi ultimi in 222.931,69 €. Il 12 novembre 2007, i ricorrenti ingiungevano al Comune di pagare la succitata somma.

13. Il comune si rendeva inadempiente e, il 30 gennaio 2008, i ricorrenti incardinavano un giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato.

14. Nel corso della procedura esecutiva, il 20 novembre 2008, il Comune, ricorrendo al suo potere di agire in "auto protezione" (autotutela), annullava d'ufficio la delibera n. 364/1988 con la delibera n. 284 ("la delibera comunale n. 284/2008"). A tal proposito, il Comune precisava di essersi reso conto, riesaminando il caso in vista dell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, che la sig.ra Scocca avrebbe dovuto essere riassunta a tempo determinato e non sulla base di un contratto a tempo indeterminato.

Secondo il Comune, al fine di evitare il pagamento di una somma non dovuta a spese della collettività – il quale avrebbe, comunque, avuto delle gravi conseguenze sulla situazione finanziaria dell'amministrazione - , si rendeva necessario annullare d'ufficio, per motivi di illegittimità, la delibera comunale n. 364/1988 relativa alla riassunzione della sig.ra Scocca con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

15. Come conseguenza, all'udienza del 21 novembre 2008, il Comune chiedeva al Consiglio di Stato di rigettare il ricorso in ottemperanza presentato dai ricorrenti per difetto di base legale.

16. Con un'ordinanza del 21 novembre 2008, depositata in cancelleria il 22 febbraio 2009, il Consiglio di Stato accoglieva le richieste del Comune. Il Consiglio osservava che il credito dei ricorrenti, riconosciuto con la sentenza del 27 giugno 2006, trovava il suo presupposto legale nella delibera comunale n. 364/1988 che assegnava alla sig.ra Scocca un posto a tempo indeterminato. Rilevava, inoltre, che la suddetta delibera era stata annullata d'ufficio dal comune sul presupposto che la sig.ra Scocca avrebbe dovuto essere reintegrata con contratto a tempo determinato e non avrebbe dovuto, quindi, beneficiare dell'applicazione della legge n. 65.

17. Considerava, inoltre, che dal momento che la delibera n. 284/2008 aveva un'incidenza negativa sulla esistenza stessa del credito vantato dai ricorrenti e che la legittimità di tale delibera non poteva essere posta in discussione in forza del ricorso presentato dagli interessati. Di conseguenza, rigettava il giudizio di ottemperanza posto in essere dai ricorrenti per difetto di presupposto legale.

18. Il 22 gennaio 2009, i ricorrenti proponevano ricorso innanzi al TAR ai fini dell'annullamento della delibera municipale n. 284/2008. Il 1° aprile 2009, mettevano nuovamente in mora il Comune, intimandogli di conformarsi alla sentenza del consiglio di stato del 27 giugno 2006.

19. Il Comune si rendeva nuovamente inadempiente e, pertanto, i ricorrenti introducevano un nuovo giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, con un'ordinanza del 30 marzo 2010, decideva di sospendere il procedimento in attesa della decisione del TAR sulla legittimità della delibera municipale n. 284/2008.

20. Il 19 novembre 2010, i ricorrenti depositava innanzi al Consiglio di Stato delle memorie nelle quali, richiamando anche l'art. 6 della Convenzione, chiedevano alla massima corte amministrativa di riprendere la trattazione della causa e di condannare il comune al pagamento della somma corrispondente al credito vantato, ritenendo che esso fosse certo ed esigibile.

21. Con una sentenza del 13 aprile 2012, depositata in cancelleria in data 9 aprile 2013, il Consiglio di Stato dichiarava irricevibile il ricorso per il giudizio di ottemperanza. Il Consiglio esponeva che la situazione non aveva subito alcuna evoluzione successivamente all'ordinanza del 21 novembre 2008, atteso che il TAR non si era ancora pronunciato sulla legittimità della delibera comunale n. 284/2008.

22. Con una pronuncia resa il 12 dicembre 2012, depositata il 1° marzo 2013, il TAR rigettava il ricorso per l'annullamento proposto dai ricorrenti. Preliminarmente rilevava che la decisione del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006 non aveva deciso la questione di legittimità relativa alla delibera municipale n. 364/1988. Il Consiglio riteneva che il Comune fosse libero di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto amministrativo in questione senza porsi in contrasto con una pronuncia giudiziaria definitiva. Infatti, la decisione del comune di annullare d'ufficio la delibera n. 364/1988

rispondeva ad un interesse pubblico concreto, diffuso e generale nella misura in cui evitava una perdita finanziaria importante per le casse del comune che sarebbe derivata da un rapporto di lavoro illegittimo. Infine, riteneva che il lasso di termine impiegato dall'amministrazione per annullare la delibera in questione non era sproporzionato atteso che il rischio per le casse pubbliche non si era profilato se non con la sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006, divenuta definitiva in data 7 novembre 2006.

23. Il 4 aprile 2013, i ricorrenti proponevano ricorso avverso tale sentenza. Il processo è ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato.

II. IL DIRITTO E LA NORMATIVA INTERNA PERTINENTI

24. Nell'ambito del suo potere di "autotutela", l'amministrazione pubblica può annullare o revocare, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, le delibere amministrative già adottate.

L'art. 21 nonies della legge n. 241 del 7 agosto 1990, prevede che un atto amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha adottato, entro un lasso di tempo ragionevole - tenendo in debito conto gli interessi dei destinatari dell'atto nonché della generalità dei soggetti interessati - laddove siano ravvisabili dei motivi di interesse pubblico.

IN DIRITTO

I. ECCEZIONI PRELIMINARI

25. Il Governo chiede alla Corte di rigettare il ricorso sulla presupposto che i ricorrenti non hanno rispettato il termine previsto per la presentazione delle osservazioni sulla ricevibilità e sulla fondatezza del ricorso, fissato per il 27 novembre 2014.

26. La Corte rileva che i ricorrenti hanno proceduto all'invio le loro osservazioni e motivazioni il 24 novembre 2014, ovvero prima del decorso del termine previsto. Pertanto, ritiene di dover rigettare l'eccezione del Governo.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO n. 1 ADDIZIONALE

27. I ricorrenti asseriscono che il rifiuto dell'autorità nazionale di conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006 ha infranto il principio della certezza giuridica e ha comportato la violazione del loro diritto alla difesa. Pertanto ricorrono all'art. 6 § 1, che recita così nei passaggi rilevanti per il caso in esame:

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...)"

28. I ricorrenti adducono, inoltre, che la non esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006 ha leso il loro diritto alla protezione della proprietà, garantito dall'art. 1 del protocollo n.1 addizionale alla Convenzione, formulato come di seguito riportato:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

A. Sulla ricevibilità

29. Il Governo eccepisce, in via preliminare, il non esaurimento di tutte le vie di ricorso interne. Ritiene che la questione relativa alla esecuzione della sentenza del consiglio di stato del 27 giugno 2006 è strettamente legata alle sorti della delibera comunale n.284/2008 – atto amministrativo con il quale il comune ha esercitato il proprio diritto di autotutela e ha annullato la delibera comunale sulla quale si fonda il diritto di credito dei ricorrenti. Ha, inoltre, evidenziato che il procedimento incardinato dagli interessati al fine di ottenere l'annullamento della delibera è ancora pendente innanzi al tribunale amministrativo (cfr. par. 23).

30. I ricorrenti affermano di aver avviato numerose pratiche al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva resa dal Consiglio di Stato in data 27 giugno 2006. Ai loro occhi, dunque, non appare in alcun modo ragionevole che si chieda di moltiplicare le procedure al fine di ottenere il riconoscimento di un credito nei confronti di un ente pubblico.

31. La Corte ritiene che l'eccezione preliminare mossa da parte del Governo è strettamente collegata al merito della questione e pertanto necessita di essere trattata congiuntamente.

32. Rilevando, inoltre, che il ricorso non appare essere infondato ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione e che, per tale motivo, non vi è alcun motivo di irricevibilità, la Corte dichiara il presente ricorso ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni svolte dalle parti

33. I ricorrenti sostengono che, decidendo di annullare la delibera comunale che costituiva, secondo loro, il presupposto legale del proprio credito nei confronti dello Stato, l'amministrazione ha leso il principio della certezza del giudizio. Essi asseriscono che l'amministrazione, abbia utilizzato il suo potere “di autotutela” con l'unico scopo di impedire di ottenere il pagamento del loro credito, peraltro senza verificare le garanzie previste dalla legge quali il rispetto di un lasso di tempo ragionevole, la valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti e l'esistenza effettiva di ragione di interesse pubblico.

34. Il Governo, contro deduce ritenendo che il credito rivendicato dai ricorrenti, sebbene in un primo tempo riconosciuto dal Consiglio di Stato, non aveva nessuna base legale nel diritto interno in quanto fondato su di una delibera amministrativa illegittima. Ritiene, inoltre, che il Consiglio di Stato si sia limitato ad esaminare solo il ricorso formulato dalla madre degli odierni ricorrenti, fondato su di uno scatto retributivo, senza verificare, prima di tutto, la legittimità della delibera comunale n. 364/1988 e, dunque, ha erroneamente considerato che l'interessato era titolare di un

contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, non è possibile ritenere che vi sia stata una lesione del diritto alla certezza del giudizio e/o alla tutela della proprietà dei ricorrenti.

2. Osservazioni della Corte

a) Sulla violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione

35. La Corte ricorda, in via iniziale, che il diritto ad un equo e ragionevole procedimento deve interpretarsi alla luce del preambolo alla Convenzione che enuncia la preminenza del diritto stesso come elemento comune appartenente al patrimonio degli Stati contraenti. Orbene, uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici (*Brumarescu c. Romania [GC]*, n°28342/95, § 61, CEDU 1999-VII), il quale tende soprattutto a garantire ai singoli cittadini una certa stabilità delle situazioni giuridiche ma anche a favorire la fiducia del pubblico nella giustizia (*Nejdet Sahin e Perihan Sahin c. Turchia [GC]*, n°13279/05, § 57, 20 ottobre 2011, e *Agrokompleks c. Ucraina*, n°23465/03, §144, 6 ottobre 2011).

36. Questo principio è implicito nell'insieme degli articoli della Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali di uno Stato di diritto (cfr. tra gli altri *Beian c. Romania (n°1)* n°30658/05 § 39, CEDU 2007-XIII (estratti), *Iordan Iordanov ed altri c. Bulgaria* n°23530/02 §47, 2 luglio 2009, e *Stefanica ed altri c. Romania* n°38155/02 §31, 2 novembre 2010). In effetti, l'incertezza – che sia legislativa, amministrativa o legata alle pratiche poste in essere dalle autorità – è un fattore di cui bisogna tenere conto per valutare la condotta dello Stato (*Paduraru c. Romania*, n°63252/00, § 92, CEDU 2005-XII (estratto), *Beian (n. 1)*, già citata, § 33 e *Nejdet Sahin e Perihan Sahin*, già citata, §56).

37. E' chiaro quindi che la certezza del diritto/ certezza giuridica presuppone il rispetto del principio dell'autorità della cosa giudicata (*Brumarescu*, già citata, §62), ovvero del carattere definitivo delle decisioni rese in giudizio. In effetti, un sistema giudiziario caratterizzato dalla possibilità di rimettere in discussione continuamente e di annullare ripetutamente dei giudizi ormai divenuti definitivi si pone in contrasto con l'art. 6 § 1 della Convenzione (*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, n°48553/99, §§ 47, 77 e 82, CEDU 2002 VII). Tali procedure di remissione in causa sono inammissibili sia se provengono da giudici sia qualora provengano da membri dell'esecutivo (*Tregoubenko c. Ucraina*, n°61333/00, § 36, 2 novembre 2004) o qualora provengano da autorità non giudiziarie (*Agrokompleks*, già citata, §§ 150-151). Non è possibile derogare a tale principio se non quando dei motivi sostanziali e imperanti lo esigano (*Riabykh c. Russia*, n°52854/99, § 52, CEDU 2003-IX).

38. La Corte ha ugualmente considerato in più ricorsi che, malgrado l'assenza dell'annullamento di un giudizio, la remissione in discussione della soluzione adottata al termine di un procedimento con sentenza definitiva, nel quadro di un'altra procedura giudiziaria può contrastare con quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione nella misura in cui poteva rendere illusorio il diritto ad avere un tribunale ed infrangere il principio della certezza giuridica (*Kehaya ed altri c. Bulgaria*, n°47797/99 e 68698/01, §§ 67-70, 12 gennaio 2006, *Gok ed altri c. Turchia*, n°71867/01, 71869/01, 73319/01 e 74850/01, §§ 57-62, 27 luglio 2006, e *Esertas c. Lituania*, n°50208/06, §§ 23-32, 31 maggio 2012).

39. Inoltre, la Corte ha, a più riprese, affermato che il diritto all'esecuzione di una pronuncia giudiziale era uno degli aspetti del più ampio diritto ad un tribunale (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo

1997, § 40 *Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-II, e Simaldone c. Italia, n°22644/03, § 42, 31 marzo 2009*). In caso contrario, le garanzie di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione verrebbero private di ogni effetto utile. La protezione effettiva derivante dal sistema giudiziario implica l'obbligo per lo Stato o per uno dei suoi organi di eseguire la sentenza. Se lo Stato rifiuta o omette l'esecuzione, o ancora, tarda nel porre in esecuzione la sentenza, le garanzie dell'art.6 di cui ha goduto il ricorrente nel corso del procedimento perderebbero ogni ragione d'essere (*Hornsby, già citata, § 41*). L'esecuzione, inoltre, deve essere completa, perfetta e non parziale (*Matheus c. Francia, n°62740/00, § 58, 31 marzo 2005, e Sabin Popescu c. Romania, n°48102/99, §§ 68-76, 2 marzo 2004*).

40. In tale occasione, la Corte rileva che le doglianze dei ricorrenti riguardano l'impossibilità di ottenere l'esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato in data 27 giugno 2006 a causa dell'annullamento da parte del Comune della delibera comunale costituente la base legale del credito vantato dai ricorrenti. La Corte è chiamata, quindi, ad esaminare il caso concreto per verificare se integri gli estremi per la violazione del principio della certezza giuridica e del diritto ad un tribunale, così come enunciata nella precitata giurisprudenza.

41. La Corte rileva, peraltro, che non viene mai contestata la natura definitiva della sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006, avente carattere definitivo.

42. Essa osserva, in effetti, che nel caso di specie le autorità non hanno direttamente annullato o rimesso in causa la sentenza in discussione (*cfr in senso contrario Brumarescu, succitata, e i casi citati al paragrafo 37 di cui sopra*). Nel frattempo, annullando d'ufficio la delibera comunale relativa alla riassunzione della madre dei ricorrenti con un contratto a tempo indeterminato, adottato circa venti anni prima, il comune ha *de facto* privato la sentenza del consiglio di stato della sua sostanza, impedendone l'esecuzione.

43. Il comune ha giustificato la sua decisione facendo leva sulla necessità di riparare un errore commesso nel momento della riassunzione della sig.ra Scocca. Pertanto, la Corte non può che constatare che il comune ha atteso che i ricorrenti avviassero una procedura di esecuzione forzata per rilevare, dopo anni, il presunto errore. Non avendo il comune eccepito nulla a tal proposito per tutta la durata della procedura principale, che si è protratta per ben oltre 16 anni, gli interessati potevano aspettarsi, in totale buona fede, che la questione relativa alla natura della rimessione in causa così come quella del riconoscimento del loro credito, fossero regolati in maniera definitiva. A tal proposito, la Corte ricorda che non dovrebbero ricadere sui ricorrenti eventuali carenze da parte dell'autorità (*cfr mutatis mutandi, Gashi c. Croazia, n° 32457/05 § 40, 13 dicembre 2007, e Lungu ed altri c. Romania, n° 25129/06 § 45, 21 ottobre 2014*). Rileva, inoltre, che solo gli errori di fatto divenuti evidenti esclusivamente al termine di un procedimento giudiziario possono giustificare una deroga al principio della certezza giuridica (*Stanca Popescu c. Romania, n°8727/03, § 104, 7 luglio 2009*).

44. In più, considerando che il comune ha prospettato delle ragioni di ordine finanziario per giustificare l'annullamento d'ufficio della sua precedente delibera (paragrafo 14), conviene ricordare che le autorità di Stato non potevano basarsi sul pretesto di una carenza di risorse per non onorare un debito basato su una decisione di giustizia (*cfr, tra gli altri, Bourdov c. Russia, n°59498/00, §35, CEDU 2002-III, Cocchiarella c. Italia [GC], n°64886/01, § 90, CEDU 2006-V, e Pennino c. Italia, n°43892/04, § 89, 24 settembre 2013*).

45. Infine, La corte non può aderire alle argomentazioni proposte dal Governo in forza delle quali i ricorrenti dovrebbero attendere l'esito della procedura incardinata dagli stessi relativa all'annullamento della delibera municipale n. 284/2008. Osserva che il suddetto procedimento è ancora pendente innanzi il tribunale amministrativo da circa nove anni e che non costituisce null'altro se non l'ennesimo tentativo giudiziario instaurato dai ricorrenti per far riconoscere l'autorità di cosa giudicata alla sentenza del 27 giugno 2006. La Corte considera che non sarebbe ragionevole, nelle condizioni particolari del caso di specie, esigere che i ricorrenti attendano l'esito del procedimento.

46. Alla luce di tutto quanto esposto fino ad ora, la Corte conclude ritenendo che la decisione del comune di annullare d'ufficio l'atto stabilente la riassunzione della madre dei ricorrenti ha, nelle circostanze del caso di specie, comportato la violazione del principio della certezza giuridica e del diritto di accesso ad un tribunale degli interessati, garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione.

b) Sulla dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione

47. La Corte ricorda che un debito può costituire un "bene" (proprietà) ai sensi dell'art. 1 del protocollo n.1 addizionale alla Convenzione a condizione che si sufficientemente certo ai fini dell'esigibilità (*Raffinerie Greche Stran e tratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, §59, serie A n°301-B). Ricorda anche che la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insito nell'insieme degli articoli della Convenzione (*Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, §50 Raccolta 1996 –III) ed implica il dovere dello Stato o di una autorità pubblica a piegarsi ad una sentenza o comunque ad una pronuncia resa nei loro confronti (*cf. mutatis mutandi, Hornsby, già citata § 41*). Ne consegue che la necessità di valutare se un giusto equilibrio sia stato mantenuto tra le esigenze di carattere generale della comunità e gli imperativi legati alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (*Sporrong e Lonroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, §69, serie A n°52) interviene allorché si è appurato che l'intervento controverso abbia rispettato il principio della legalità e non sia stato arbitrario (*Iatridis c. Grecia [GC]*, n°31107/96, § 58, CEDU 1999-II).

48. La Corte ricorda, inoltre, che non è consentito ad un organo amministrativo di rifiutare di eseguire una sentenza definitiva sul presupposto che l'atto sottoposto è erroneo o contrario ad una disposizione normativa (*cf. mutatis mutandis, Mancheva c. Bulgaria*, n°39609/98, §59, 30 settembre 2004, e *Ptkov ed altri c. Bulgaria*, n°77568/01, 178/02, e 505/02, § 64 in fine, 11 giugno 2009). Ricorda, inoltre, che il principio della certezza dei rapporti giuridici esige che la risoluzione definitiva della controversia resa dai tribunali non possa più essere rimessa in causa (*Brumarescu, già citata, § 61, e Kehaya ed altri, già citata, §§ 68-70 e 74*), salvo ove vi siano delle ragioni sostanziali ed imperanti (*Riabykh, già citata, §52*).

49. Nel caso di specie, la Corte osserva che la presente controversia non riguarda l'annullamento o la modifica di una sentenza resa in contraddittorio, bensì il non rispetto da parte dell'autorità del carattere di autorità di cosa giudicata di una sentenza resa al termine di un procedimento giudiziario. A tal proposito, rileva che ha appena concluso ritenendo che, annullando l'atto comportante la riassunzione della sig.ra Scocca, le autorità hanno privato *de facto* la sentenza definitiva resa dal Consiglio di Stato in data 27 giugno 2006, di ogni effetto legale ed hanno, altresì, violato il principio della certezza giuridica derivante dall'art. 6 della Convenzione (*paragrafo 46*).

50. Ne deriva che l'ingerenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti è illegale con riferimento del principio della preminenza del diritto derivante dalla Convenzione (*Kehaya ed altri, già citata, § 76, Decheva ed altri c. Bulgaria, n°43071/06, § 57, 26 giugno 2012 e Solomun c. Croazia, n° 679/11, § 62, 2 aprile 2015*). La Corte ritiene che una tale conclusione la dispensi dal ricercare se è stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia dell'interesse generale della comunità ed il dovere di salvaguardare i diritti dell'individuo.

51. Pertanto, la Corte conclude che l'intervento controverso, non è compatibile con il principio di legalità e che esso ha, dunque, comportato la violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro proprietà.

c) Conclusioni

52. In conclusione, la Corte rigetta l'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo e conclude ritenendo sussistente una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione e dell'art.1 del Protocollo addizionale alla Convenzione.

III. SULLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

53. In base all'articolo 41 della Convenzione:

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

A. Danno

54. I ricorrenti reclamano € 224 825, 38 a titolo di danno materiale che ritengono di aver subito; tale somma corrisponde al totale stabilito dall'esperto contabile nell'ambito del procedimento in esecuzione forzata della sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006 (*paragrafo 12*) maggiorata degli interessi e di una somma a titolo di risarcimento alla luce del tasso di inflazione. I ricorrenti chiedono, inoltre, € 10.000,00 *pro capite* a titolo di risarcimento per il danno morale subito.

55. Il Governo ritiene che ai ricorrenti non spetti nessuna cifra a titolo di equa riparazione e di risarcimento danni.

56. La Corte rammenta che una sentenza rilevante una violazione comporta per lo Stato resistente l'obbligo giuridico nei confronti della Convenzione di porre fine alla violazione e di affrontarne le conseguenze in maniera tale da ristabilire nel miglior modo possibile la situazione così come essa si palesava prima che si verificasse la violazione (*Metaxas, già citata, § 35 e Iatridis c. Grecia (equa riparazione) [GC], n°31107/96, §32, CEDU 2000-XI*).

57. Evidenzia, inoltre, di aver già concluso per l'esistenza di una infrazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo n°1 addizionale alla Convenzione, in ragione della impossibilità per i ricorrenti di poter recuperare il proprio credito cos' come riconosciuto dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006.

58. Di conseguenza, ne deriva che i ricorrenti hanno subito un danno materiale e, nel contempo, un danno morale in forza del sentimento di impotenza e di frustrazione provocato dalla mancato pagamento.

59. Con riferimento alla questione relativa alla pendenza innanzi alle corti nazionali di una delle procedure avviate dai ricorrenti, la Corte ha già concluso ritenendo che non sarebbe ragionevole attenderne l'esito (*paragrafo 46*). Rileva, infatti, che sia improbabile che i ricorrenti ricevano un doppio risarcimento atteso le corti nazionali, nel momento in cui sono chiamate a decidere una controversia, dovranno inevitabilmente tenere conto di tutte le cifre accordate e riconosciute ad un ricorrente da questa Corte (*Serghides e Christoforou c. Cipro (equa riparazione)*, n°44730/98, § 29, 12 giugno 2003; *Serrilli c. Italia (equa riparazione)*, n°77822/01, § 17, 17 luglio 2008; *Vassallo c. Malta (equa riparazione)*, n°57862/09, § 13, 11 ottobre 2011).

60. Tenuto conto dell'insieme di tutti gli elementi così delineati e decidendo in equità, la Corte ha ritenuto congruo e ragionevole accordare ai ricorrenti una somma globale pari a € 245.000,00, in riferimento a tutti i pregiudizi subiti, più ogni altro ammontare dovuto a titolo di imposta sulla precitata somma.

B. Costi e spese

61. I ricorrenti chiedono, inoltre, € 26.686,80 come rimborso per i costi e per le spese sostenute innanzi alla Corte.

62. Il Governo si oppone a questa richiesta.

63. Secondo la Giurisprudenza della Corte un ricorrente non può ottenere il rimborso dei costi e delle spese se non nella misura in cui stabilito dalle loro condizioni reali, necessità e dal carattere ragionevole delle tasse. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza precedente, la Corte ritiene ragionevole la cifra di € 2.500 per la procedura incardinata presso di essa, in favore dei ricorrenti.

C. Interessi moratori

64. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso d'interesse moratorio in base al tasso di rifinanziamento marginale applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. Dichiarare il ricorso ricevibile;
2. Dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
4. Dichiarare,
 - a) che lo Stato resistente deve versare per ogni ricorso, nei tre mesi successivi a partire dal giorno in cui tale sentenza sarà divenuta definitiva in conformità con quanto statuito dall'art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
 - i. € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila euro), più ogni altra cifra dovuta a titolo d'imposta come danni materiali e morali;

- ii. € 2.500,00 (duemilacinquecento euro), più ogni altra dovuta ai ricorrenti a titolo d'imposta come danni materiali e morali;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali
5. Rigetta la domanda di equa compensazione per il surplus.

Redatta in francese, successivamente comunicata per iscritto il 25 febbraio 2016, in applicazione dell'articolo 77 § 2 del regolamento della Corte.

Abel Campos
Cancelliere

Kristina Pardalos
Presidente